

COMUNE DI VILLAFALLETTO
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF
(D.Lgs. 360/98)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12/02/2015

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Sono recepite nel presente testo le disposizioni normative istitutive dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 ad oggetto "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191" e ss.mm.ii..

Art. 2 – Applicazione dell'aliquota

1. L'addizionale è determinata applicandola al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri detraibili e dei crediti (comma 4 D.Lgs. 360/1998), determinato ai sensi del T.U.I.R. 917/1986 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 11 del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011, n. 148, il Comune può stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

Art. 3 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota viene determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale e non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio. Può essere ridotta od azzerata qualora ricorrano minori fabbisogni finanziari dell'Ente rispetto ai servizi forniti alla popolazione e tenuto conto delle altre risorse disponibili.
2. Rimane pertanto inalterata, anche in questi casi, la piena validità ed operatività del presente Regolamento per ogni successiva variazione dell'aliquota stessa.

Art. 4 – Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

Art. 5 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.